

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 agosto 2015, n. 403

Regolamento Regionale su "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere".

OGGETTO: Regolamento Regionale su “Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 *concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni”* ed, in particolare l’art. 23;

VISTA la Legge Regionale 27 Novembre 2013 n. 8 “*Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”;

VISTO l’art. 56 della sopra citata L.R. 13/2007 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

VISTO il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 “*Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere*”;

VISTO il regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16);

VISTO il regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 18 (Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 “*Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16*”);

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008, che detta i requisiti minimi che devono possedere le strutture ricettive alberghiere nell’ambito della armonizzazione della classificazione alberghiera;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Giovanni Bastianelli;

VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011 modificato dal regolamento n. 15 del 9 settembre 2013, che disciplina l'organizzazione dell' Agenzia regionale del Turismo;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di semplificare, aggiornare e razionalizzare la normativa riguardante le Strutture Ricettive Extralberghiere, procedere alla definizione di una nuova disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere e alla abrogazione dei suddetti regolamenti regionali n. 16 del 24 ottobre 2008, n. 4 del 21 aprile 2009 e n. 18 del 21 settembre 2009;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 338575 del 23/06/2015, ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento regionale concernente "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere, che consta di n. 20 articoli, con schede allegate da A1 ad A8, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 27 Luglio 2015;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche suddette;

DELIBERA

1. di abrogare:
 - il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 "*Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere*";
 - il regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16);
 - il regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 18 (Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 "Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16");
2. di adottare il Regolamento regionale concernente "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere", che consta di n. 20 articoli, con schede allegate da A1 ad A8, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Proposta di regolamento regionale concernente
“Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*)

Art. 2 (*Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture e sulla rilevazione dei flussi turistici*)

Art. 3 (*Periodi di chiusura*)

Capo II

Tipologia delle strutture ricettive extra alberghiere. Requisiti e classificazione

Art. 4 (*Guest house o Affittacamere*)

Art. 5 (*Ostelli per la gioventù*)

Art. 6 (*Hostel o Ostelli*)

Art. 7 (*Casa e appartamenti per vacanze*)

Art. 8 (*Casa per ferie*)

Art. 9 (*Bed and Breakfast*)

Art. 10 (*Country House o Residenze di campagna*)

Art. 11 (*Rifugi montani*)

Art. 12 (*Rifugi escursionistici*)

Art. 13 (*Classificazione delle strutture e sistemi di verifica*)

Capo III

Disciplina per l'esercizio delle attività

Art. 14 (*Inizio delle attività*)

Art. 15 (*Variazioni e modifiche*)

Art. 16 (*Denominazione*)

Art.17 (*Obblighi del gestore*)

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 18 (*Disposizioni transitorie*)

Art. 19 (*Abrogazioni*)

Art. 20 (*Entrata in vigore*)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(*Oggetto e ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua:

- a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
- b) i diversi livelli di classificazione e categorie;
- c) i requisiti funzionali e strutturali;

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell'applicazione della disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività nonché, ai fini della semplificazione amministrativa, le modalità per l'avvio delle stesse mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA).

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:

- a) Guest house o Affittacamere;
- b) Ostelli per la gioventù;
- c) Hostel o Ostelli;
- d) Case e appartamenti per vacanze;
- e) Case per ferie;
- f) Bed & Breakfast;
- g) Country house o Residenze di campagna;
- h) Rifugi montani;
- i) Rifugi escursionistici.

Art. 2

(*Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture e sulla rilevazione dei flussi turistici*)

1. Il Comune trasmette all'Agenzia regionale del Turismo, di seguito denominata Agenzia, di cui all'articolo 12 della l.r. 13/2007, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell'Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture che hanno presentato la SCIA nel corso dell'anno.

2. Al fine di consentire la rilevazione statistica dei flussi turistici i titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono tenuti a trasmettere, per via telematica all'Agenzia di cui al comma 1, i dati sugli arrivi e sulle presenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 della l.r. 13/2007.

3. Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell'offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo-commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all'Agenzia di cui al comma 1, idonea comunicazione sull'ospitalità offerta utilizzando l'apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso.

4. L'Agenzia di cui al comma 1, per le finalità di cui al presente articolo effettua, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, il monitoraggio e il confronto dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture inviati dai comuni con i dati rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.

Art.3

(*Periodi di chiusura*)

1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l'anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell'arco dell'anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a).

Capo II

Tipologia delle strutture ricettive extra alberghiere. Requisiti e classificazione

Art. 4

(Guest house o Affittacamere)

1. Le Guest house o affittacamere sono strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate :
 - a) di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati;
 - b) di cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.
3. Gli appartamenti da destinare a Guest house o affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 1.

Art. 5
(*Ostelli per la gioventù*)

1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.

2. Gli ostelli possono essere gestiti da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.

3. Gli ostelli hanno la destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 2.

Art. 6
(*Hostel o Ostelli*)

1. Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù di cui all'articolo 5. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.

2. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all'apertura degli Hostel o Ostelli.

3. Gli Hostel o Ostelli hanno la destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 3.

Art. 7

(*Case e appartamenti per vacanze*)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all' affitto dei turisti e all'interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale.

2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite:

- a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell'anno solare.
- b) in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre;

3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata:

- a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale;
- b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L'unità immobiliare utilizzata per l'ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

5. Le strutture di cui al comma 1, gestite nelle modalità individuate al comma 2, sono locate ai turisti nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 4.

Art. 8
(*Case per ferie*)

1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.

3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 5.

Art. 9
(*Bed and Breakfast*)

1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura.

2. Il soggetto titolare dell'attività di B&B, ha l'obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all'interno della stessa. L'utilizzo della struttura da destinare all'attività di B&B non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite:

- a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all'anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all'anno nei restanti comuni;
- b) in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente;

4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 6.

Art. 10

(Country House o Residenze di campagna)

1. Le Country house o residenze di campagna, sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all'ospitalità include altresì l'eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all'interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. L'utilizzo della struttura da destinare alle suddette attività non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici

2. Le strutture di cui al comma 1, sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all'interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.

3. Nelle strutture di cui al comma 1, possono essere somministrati alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente.

4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 7.

Art. 11
(*Rifugi montani*)

1. I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell'escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.

2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall'esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.

3. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero è comunque garantito per l'intero arco delle 24 ore.

4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 8.

Art. 12
(*Rifugi escursionistici*)

1. I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell'escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all'aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.

2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall'esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.

3. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 8.

Art. 13

(Classificazione delle strutture e sistemi di verifica)

1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, di cui all'articolo 1 comma 2, la classificazione della stessa, la denominazione, la tipologia di appartenenza del presente Capo. Alla SCIA è altresì allegata una tabella riepilogativa, predisposta dal Comune competente, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella singola tipologia di struttura nonché negli Allegati A1, A2,A3,A4, A5, A6, A7 e A8.

2. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con posta certificata (PEC), la SCIA all'Ente competente individuato dall'articolo 25, comma 2, della l.r. n. 13/2007, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali segnalati nella SCIA ai fini della classificazione.

3. I livelli di classificazione delle strutture di cui al Capo II sono di seguito individuati nelle seguenti categorie:

- a) per le "Guest house o affittacamere" di cui all'articolo 4, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 3 categorie ;
- b) per le " Case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 7, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 2 categorie ;
- c) per gli " Ostelli della gioventù" di cui all'articolo 5, gli " Hostel o ostelli", di cui all'articolo 6, le "case per ferie" di cui all'articolo 8, i "B&B" di cui all'articolo 9, le "Country house o residenze di campagna" di cui all'articolo 10, i "Rifugi montani" di cui all'articolo 11 e i "Rifugi escursionistici" di cui all'articolo 12 la classificazione è in categoria unica.

4. L'Ente competente ad effettuare le verifiche, di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. n. 13/2007, qualora accerti la mancanza dei requisiti minimi funzionali e strutturali o l'erronea classificazione indicata nella SCIA, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede al declassamento d'ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, alla cancellazione della classificazione segnalata. Il provvedimento dell'Ente competente è trasmesso al Comune competente per territorio.

5. Mediante la presentazione di nuova SCIA, il titolare o gestore della struttura può segnalare, ai fini della classificazione, categorie superiori in caso di miglioramento dei requisiti precedentemente posseduti.

Capo III

Disciplina per l'esercizio delle attività

Art. 14

(Inizio delle attività)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare o gestore presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

- a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- b) la tipologia della struttura ai sensi del Capo II e la conformità della stessa alla normativa vigente;
- c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
- d) la relativa denominazione;
- e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
- f) l'indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
- b) statuto e atto costitutivo per le società e atto costitutivo con l'indicazione delle finalità nel caso di associazioni o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
- c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
- d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo (compravendita, locazione, usufrutto, proprietà, comodato);
- e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
- f) le ricevute comprovanti il pagamento delle imposte dovute e degli eventuali contributi;
- g) limitatamente ai B&B di cui all'articolo 9, l'attestazione della comunicazione formale all'amministratore di condominio dell'attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;
- h) limitatamente alle case per ferie di cui all'articolo 8, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l'ospitalità;
- i) limitatamente alle strutture di cui agli articoli 5 (*Ostelli per la gioventù*) e 8 (*Case per ferie*) il regolamento interno da esporre all'ingresso dell'immobile.

3. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilita inoltre all'utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

Art. 15
(*Variazioni e modifiche*)

1. Il titolare o il gestore della struttura mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare:

- a) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione corredati dalla documentazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), c), ed e) nonché il cambio di denominazione;
- b) le modifiche societarie o di rappresentanza legale, della denominazione o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
- c) il subentro nell'esercizio dell'attività.

1 bis. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare con apposita nota al SUAP o al SUAR di cui all'articolo 14, i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell'attività a carattere straordinario.

Art. 16
(*Denominazione*)

1. La denominazione, comprensiva della specifica tipologia di appartenenza così come individuata ai sensi del Capo II, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta o di albergo diffuso presenti sul territorio comunale comprese quelle della specifica tipologia extralberghiera. La denominazione completa è indicata nell'insegna o nella targa della struttura.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

3. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessate, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza all'Ente territorialmente competente, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007.

Art.17
(*Obblighi del gestore*)

1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture oggetto del presente regolamento sono tenuti in particolare:

- a) ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
- b) ad esporre, in modo ben visibile all'interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi massimi aggiornato;
- c) ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l'indicazione dei prezzi massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
- d) ad apporre, all'esterno dell'immobile ed in prossimità dell'entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: "Lazio eterna scoperta". Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l'apposizione della targa all'esterno, quest'ultima può essere apposta solo all'interno, in prossimità dell'entrata della struttura stessa;
- e) a comunicare, all'Agenzia, i dati ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 2, comma 2;
- f) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- g) ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 31 della l.r. 13/2007.

3. I titolari o i gestori delle strutture di cui agli articoli 5 e 8 sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all'ingresso dell'immobile e in ogni camera.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 18
(*Disposizioni transitorie*)

1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell'attività e della conseguente classificazione, provvedono all'adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell'articolo 14, entro il 31 dicembre 2015.

4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della l.r. 13/2007.

5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Al fine di garantire l'integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest'ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.

Art. 19
(*Abrogazioni*)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 18 sono abrogati:
 - a) il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere);
 - b) il regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16)
 - c) il regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 18 (Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 “ Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16”)

Art. 20
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.

ALLEGATO A1 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A1	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE				
	REQUISITI		CLASSIFICAZIONE		
			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.01.a	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	18 h	12 h	8 h
1.01.b		lingue straniere parlate	1	1	1
1.02	Servizio assistenza all'ospite emergenza telefonica 24h	orario del servizio (reperibilità) (*)	24h	24h	24h
1.03	Prima Colazione (*)		X	(*)	(*)
1.04.a	Servizi di pulizia ed igiene	cambio biancheria bagno	giornaliero	giornaliero	giornaliero
1.04.b		cambio biancheria letto	ogni 3gg.	ogni 3 gg.	ogni 3 gg.
1.04.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero	giornaliero	giornaliero
1.05	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)	(*)	(*)
1.06	tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6-A9 - A10 -A11)	A (escluso A6-A9 - A10 -A11)	A (escluso A6- A9 - A10 -A11)
1.01.a = (*) servizio di ricevimento all'ospite presso la reception individuabile in apposita area o in alternativa nel vano comune (punto 1.07c)					
1.02e = (*) servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24					
1.03= (*) Servizio di prima colazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente in materia, obbligatorio per la prima categoria e facoltativo per le altre categorie. Sala destinata alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie minima di mq.14 , individuabile anche nel vano comune/ soggiorno con incluso l'angolo cottura con superficie complessiva minima di 14 mq (punto 1.07.c)					
1.04 a-b-c= Il cambio della biancheria da letto e dei bagni con la pulizia della camera viene effettuata comunque ad ogni cambio cliente.					
1.05 = (*) possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente in					

materia					
ALLEGATO A1- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE					
IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE					
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE		
			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.07.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.	8 mq.	8 mq.
1.07.b		camera doppia (*)	14 mq.	14 mq.	14 mq.
1.07.c		Sala comune (esclusi disimpegni e quant' altro, per consumazione pasti, lettura, usi polivalenti ecc) (*)	14 mq.	14 mq.	14 mq.
1.07.d		camere da più posti letto incremento rispetto al punto 1.07b (6 mq. x 1 posto letto in più)	6 mq.	6 mq.	6 mq.
1.07.e		incremento rispetto ai punti 1.07 a - 1.07b - 1.07d x un posto letto in più a castello per camera	1 mq. o 3 mc.	1 mq. o 3 mc.	1 mq. o 3 mc.
1.08.a	Locale bagno privato nelle camere (*)		X	X	(**)
1.08.b	Locale bagno comune per i soli alloggiati (*)				1 x ogni 6 posti letto
1.09.a	Arredo completo camera composto da:	letto completo (singolo o doppio) (*)	X	X	X
1.09.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X	X
1.09.c		1 sedia o equivalente	X	X	X
1.09.d		1 tavolino o equivalente	X	X	X
1.09.e		1 armadio a due ante	X	X	X
1.09.f		1 specchio	X	X	X
1.09.g		1 cestino rifiuti	X	X	X
1.09.h		1 lampada da comodino o equivalente	X	X	X
1.09.i		1 sgabello per bagagli o equivalente	X		
1.09.l		apparecchio televisivo	X		

1.09.m		collegamento internet/WI-FI	X	X	X
<i>ALLEGATO A1- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>					
A1	<i>IMPIANTI , INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE</i>				
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE		
			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.11.a	attrezzature cucina	lavello per stoviglie	X	X	X
1.11.b		piano cottura	X	X	X
1.11.c		forno o microonde	X	X	X
1.11.d		frigorifero	X	X	X
1.12	Punto telefonico comune, fisso o mobile, solo per chiamate d'emergenza		X	X	X
1.13	Cassetta di primo soccorso ,estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X	X	X
1.14	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X	X	X
1.15	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24 (*)		X	X	X

NOTE:

1.07 b= (*)**Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".

1.07 c =(*) una sala comune ad uso degli ospiti di superficie minima di mq.14 individuabile anche nel vano soggiorno con incluso l'angolo cottura con superficie complessiva minima di 14 mq .

Nel vano comune/soggiorno è vietata l'installazione di posti letto sia a carattere temporaneo che permanente.

1.08 a = (*) bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; (**) solo nei bagni ove per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa

1.08 b= (*) per le camere senza bagno ad uso comune, con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio e un cestino rifiuti nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione.

1.09 a (*) = i letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40

1.15 = qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delegazione a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 24

<i>ALLEGATO A2 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A2	<i>PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI OSTELLO PER LA GIOVENTU'</i>		
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>
			categoria unica
1.01	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	16 h
1.02		lingue straniere parlate	1
1.03	Prima Colazione		(*)
1.04.a	Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	cambio biancheria bagno	giornaliero
1.04.b		cambio biancheria letto	ogni tre giorni o su richiesta
1.04.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.05.b	Sala per ristorazione e per la consumazione dei pasti (*)		X
1.05.c	Locali accessori (sala lettura e per usi polivalenti) (*)		20 mq.
1.06.a	tipologia catastale di appartenenza		B1
1.06.b	Servizio di assistenza all'ospite, emergenza telefonica		24 h
NOTE			
1.01 = (*) servizio di ricevimento all'ospite presso la reception assicurato almeno di 16 ore su 24.			
1.03= (*) servizio di prima colazione facoltativo per i soli alloggiati nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente in materia, anche con l'ausilio di distributori automatici di alimenti e bevande.			
1.04 a – 1.04 b – 1.04.c = il cambio biancheria del letto e del bagno e pulizia della camera viene effettuato comunque ad ogni cambio del cliente			
1.05.a = (*) possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia od utilizzo di cucina autonoma con dotazioni necessarie per l'uso da parte degli ospiti			
1.05.b=(*) sala destinata sia per il servizio di ristorazione e sia per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia			
1.05.c= una o più sale comuni ad uso degli ospiti (sala lettura, usi polivalenti, ecc)) distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 per ogni ulteriore posto letto			

1.06.b =servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24;

ALLEGATO A2 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A2 **IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI OSTELLO PER LA GIOVENTU'**

<i>REQUISITI</i>			OSTELLO DELLA GIOVENTU'
			categoria unica
1.07.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.
1.07.b		camera doppia (*)	14 mq.
1.07.c		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.07 b (*)	6 mq.
1.07.d		incremento rispetto ai punti 1.07 a - 1.07b - 1.07c x 1 posto letto in più a castello (*)	1 mq. o 3 mc.
1.08.a	Servizi igienici comuni (*)		X
1.08.b	Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.09.a	Arredo completo camere composto da:	letto completo (singolo o doppio) (*)	X
1.09.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.09.c		1 sedia o equivalente	X
1.09.d		1 tavolino o equivalente	X
1.09.e		1 armadio a due ante	X
1.09.f		1 specchio	X
1.09.g		1 cestino rifiuti	X
1.09.h		1 lampada da comodino o equivalente	X

1.09.i		1 sgabello per bagagli o equivalente	X
1.09.l		collegamento internet / WI-FI	X
<i>ALLEGATO A2 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A2	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI OSTELLO PER LA GIOVENTU'</i>		
<i>REQUISITI</i>			OSTELLO DELLA GIOVENTU'
			categoria unica
1.10	Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.05.c)		X
1.11.a	Attrezzature cucina a disposizione dell'ospite	lavello per stoviglie	X
1.11.b		piano cottura	X
1.11.c		forno o microonde	X
1.11.d		lavatrice (*)	X
1.11.e		frigorifero	X
1.12	Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.13	Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa di legge)		X
1.14	Armadietti o cassetti forniti di serratura (*)		X
1.15	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X
1.16	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24		X
1.17	Esposizione in modo ben visibile del regolamento della struttura		X

NOTE:

1.07 b= (*) **Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".

1.07 c= (*) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 metri il parametro di incremento superficie/camera per un posto letto può essere ridotto da 6 metri quadrati fino a 4 metri quadrati, fino ad un massimo di 10 posti letto a camera;

1.07 e= (*) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per uno o più posti letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi per ogni posto letto a castello in camera, fino ad un massimo di 10 posti letto a camera;

1.08.a = (*) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano water- bidet e un vano doccia ogni cinque posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti;

1.08 b = (*) bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa

1.09 a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) perché la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40;

1.11 d = lavatrice ad uso degli alloggiati da collocarsi in cucina o in altro ambiente comune;

1.14= (*) armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto;

<i>ALLEGATO A3- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A3	<i>PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI HOSTEL o OSTELLI</i>		
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>
			categoria unica
1.01	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	16 h
1.02		lingue straniere parlate	1
1.03	Prima Colazione (*)		X
1.04.a	Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	cambio biancheria bagno	giornaliera
1.04.b		cambio biancheria letto	ogni 3 gg o su richiesta
1.04.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione (*)	X
1.05.b	Sala per la consumazione dei pasti		(*)
1.06.a	tipologia catastale di appartenenza		B1
1.06.b	Servizio di assistenza all'ospite, emergenza telefonica		24 h

NOTE

1.01 = (*) servizio di ricevimento all'ospite presso la reception assicurato almeno di 16 ore su 24.

1.03= (*) servizio di prima colazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con l'ausilio di distributori automatici di alimenti e bevande.

1.04.a.b.c = (*) il cambio biancheria del letto e del bagno e pulizia della camera viene effettuato comunque ad ogni cambio del cliente

1.05.a = (*) possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia
1.05.b=(*) sala destinata sia per il servizio di ristorazione e sia per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.
1.06.b= servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24;

ALLEGATO A3- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A3 **IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI HOSTEL o OSTELLI**

<i>REQUISITI</i>			HOSTEL o OSTELLI
			categoria unica
1.07.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.
1.07.b		camera doppia	14 mq.
1.07.c		sala comune (lettura, attesa, ecc..) esclusi disimpegni e quanto altro (*)	20 mq.
1.07.d		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.07 b , fino ad un massimo di 8 posti letto a camera (*)	6 mq.
1.07.e		incremento rispetto ai punti 1.07b - 1.07d x 1 posto letto in più a castello (*)	3 mq. o 9 mc.
1.08	Letto aggiunto (*)		X
1.09.a	Servizi igienici comuni (*)		X
1.09.b	Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.10.a	Arredo completo camera da letto composto da:	letto (singolo o doppio) completo (*)	X
1.10.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.10.c		1 sedia o equivalente	X
1.10.d		1 tavolino o equivalente	X
1.10.e		1 armadio a due ante	X
1.10.f		1 specchio	X

1.10.g		1 cestino rifiuti	X
1.10.h		1 lampada da comodino o equivalente	X
1.10.i		1 sgabello per bagagli o equivalente	X
1.10.m		collegamento internet / WI-FI	X
<i>ALLEGATO A3- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A3	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI HOSTEL o OSTELLI</i>		
<i>REQUISITI</i>			HOSTEL o OSTELLI
			categoria unica
1.11	Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.07.c)		X
1.12.a	Attrezzatura cucina a disposizione dell'ospite (*)	lavello per stoviglie	X
1.12.b		piano cottura	X
1.12.c		forno o microonde	X
1.12.d		lavatrice (*)	X
1.12.e		frigorifero	X
1.13	Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.14	Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa di legge)		X
1.15	Cassaforte ad uso degli alloggiati collocata nella reception		X
1.16	Armadietti o cassetti forniti di serratura (*)		X
1.17	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X
1.18	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24		X

NOTE

1.07 c= (*) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 per ogni ulteriore posto letto, per consumazione pasti e per usi polivalenti

1.07 d= (*)superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera.
1.07 e= (*) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto o più posti letto a castello in camera , di almeno 3 metri quadrati o almeno 9 metri cubi per ogni posto in più a castello, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera.
1.08 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.
1.09.a= (*) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano water-bidet e un vano doccia ogni cinque posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti;
1.09.b=(*) bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa
1.10 a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) perché la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40;
1.12.a – 1.12.b –1.12.c.- 1.12d.- 1.12e = uso di cucina con fornitura di utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti per i soli alloggiati.
1.12d = La lavatrice ad uso degli alloggiati da collocarsi in cucina o in altro ambiente comune
1.15= (*) cassaforte ad uso degli alloggiati collocata presso la reception;
1.16= (*) Armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto;

<i>ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A4	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale			
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>	
			1 categoria	2 categoria
1.01.a	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	su richiesta	su richiesta
1.01.b		lingue straniere parlate	1	1
1.02	Servizio assistenza/ emergenza all'ospite reperibilità telefonica 24h da indicare nella targa (*)	orario del servizio (reperibilità)	24h	24h
1.03.a	Dotazione di biancheria e materiale di pulizia o fornitura di servizio di pulizia ed igiene	cambio biancheria bagno (*)	giornaliero	giornaliero
1.03.b		cambio biancheria letto (*)	ogni 3 gg. o su richiesta	ogni 3 gg. o su richiesta
1.03.c		servizio pulizia camere e bagni (*)	giornaliero	giornaliero
1.04	tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6-A9 - A10 -A11)	A (escluso A6-A9 - A10 -A11)

NOTE

1.01.a = (*) servizio di ricevimento all'ospite su richiesta con reperibilità telefonica del titolare				
1.02 = (*) servizio di assistenza /emergenza all'ospite con possibilità di delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24				
1.03.a) 103.b) 103.c) = (*) le case e appartamenti per vacanze a forma imprenditoriale e non imprenditoriale sono dotate di biancheria da camera e da bagno e di materiale per la pulizia dell'appartamento ad uso dell'ospite o in alternativa tali strutture forniscono il servizio di pulizia delle camere, cambio della biancheria di cui ai punti 1.03a) - 1.03b) - 1.03c). Il servizio pulizia camere e bagni ed il cambio della biancheria , viene effettuato comunque ad ogni cambio cliente per tutte e due le tipologie di case ed appartamenti per vacanza .				
<i>ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A4	<i>IMPIANTI , INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale</i>			
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>	
			1 categoria	2 categoria
1.05. a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della stanza da bagno	camera singola	8 mq.	8 mq.
1.05.b		camera doppia	14 mq.	14 mq.
1.05.c		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.05.b (6 mq. x 1 posto letto in più)	6 mq.	6 mq.
1.05.d		incremento rispetto ai punti 1.05a) , 1.05.b) e 1.05.c) x un solo posto letto a castello per camera	1 mq. o 3 mc.	1 mq. o 3 mc
1.05.e		Sala comune (per consumazione pasti , sala lettura, usi polivalenti, ecc.) (*)	14 mq.	14 mq

1.06	Letto aggiunto (*)		X	X
1.07	Monolocale (*)		28 mq o 38 mq	28 mq o 38 mq
1.08.a	Locale bagno privato (*)		X	
1.08.b	Locale bagno comune (*)			X
<i>ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A4	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE</i> sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale			
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE	
			1 categoria	2 categoria
1.10.a	Arredo completo camere composto da:	letto (singolo o doppio) completo (*)	X	X
1.10.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X
1.10.c		1 armadio a due ante	X	X
1.10.d		1 specchio	X	X
1.10.e		1 cestino rifiuti	X	X
1.10.f		1 lampada da comodino o equivalente	X	X
1.10.g		apparecchio televisivo	X	(*)
1.10.h		collegamento internet/ WI-FI	X	X
1.11	1 lavatrice (*)		X	
1.12.a	attrezzature cucina	lavello	X	X
1.12.b		lavastoviglie	X	
1.12.c		piano cottura	X	X
1.12.d		forno o microonde	X	X
1.12.e		frigorifero	X	X

1.13	Punto telefonico comune, fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza	X	X
1.14	Cassetta di primo soccorso , estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	X	X
1.15	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.	X	X
1.16	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24 (*)	X	X

NOTE:

1.05e (*) una sala comune per gli ospiti di superficie minima di 14 mq, individuabile anche nel vano soggiorno con annesso l'angolo cottura con superficie complessiva minima di 14 mq .

Uso di cucina autonoma o di angolo cottura, ad uso degli ospiti, con fornitura di arredo, utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti

1.06= (*) **Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia (punto 1.05 b) e nei monolocali (punto 1.07).

Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno.

Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l'appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a "funzione letto" e/o ripristinandolo a divano.

1.07 = (*) **Sono monolocali** , le case ed appartamenti per vacanze con una superficie minima comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq. per l'alloggio riservato ad un ospite e 38 mq. per l'alloggio riservato a due ospiti.

Nel monocale la superficie dovrà essere incrementata di ulteriori 10 mq per ogni posto letto in più a carattere permanente

1.08.a (*) E' da considerarsi bagno privato anche il bagno esterno alla camera, destinato a ciascuna camera, ad uso esclusivo degli ospiti.

La dotazione minima del bagno privato è costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti. Solo nei bagni ove, per problemi di spazio, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa

1.08. b = (*) bagno ad uso comune nella misura di 1 bagno per ogni 5 posti letto o frazione con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti;

1.10.a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40

1.10.g (*)= per la seconda categoria, apparecchio televisivo in sala comune (punto 1.05.e)

1.11 = (*) lavatrice ad uso dell'ospite da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune o in alternativa fornitura di servizio lavanderia

1.16 (*) = qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delegazione a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 24

<i>ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A5	<i>PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI CASA PER FERIE</i>		
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>
			categoria unica
1.01	Servizio ricevimento informazioni	orario del servizio	su richiesta
1.02	Servizio assistenza/emergenza all'ospite reperibilità telefonica 24h	orario del servizio (reperibilità)	24h
1.03	Prima Colazione		(*)
1.04.a	Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	cambio biancheria bagno	giornaliero
1.04.b		cambio biancheria letto	Ogni tre giorni o su richiesta
1.04.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.05.b	Sale comuni (sala lettura , per usi polivalenti, ecc) (*)		20 mq.
1.05.c	Sala destinata alla consumazione dei pasti preparati in loco dagli alloggiati (*)		X
1.06	tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6 - A9 - A10 - A11) B1

NOTE

1.03= (*) servizio di prima colazione facoltativo per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia

1.02 = servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24

1.04 a – 1.04 b – 1.04.c = il cambio biancheria del letto e del bagno e pulizia della camera viene effettuato comunque ad ogni cambio del cliente

1.05.a = (*) possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia
1.05.b = (*) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 per ogni ulteriore posto letto, utilizzate dagli ospiti per sala lettura e per usi polivalenti
1.05.c = (*) sala destinata per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati con utilizzo di cucina autonoma con dotazioni necessarie per la preparazione dei pasti

<i>ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A5 IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI CASA PER FERIE			
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>
			categoria unica
1.07.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.
1.07.b		camera doppia (*)	14 mq.
1.07.c		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.07 b (6 mq. x 1 posto letto in più) (*)	6 mq.
1.07.d		incremento rispetto ai punti 1.07 a - 1.07b - 1.07c - x 1posto letto in più a castello (*)	1 mq. o 3 mc.
1.08.a	Servizi igienici comuni (*)		X
1.08.b	Servizi igienici privati (*)		X
1.09.a	Arredo completo camere composto da:	letto completo (singolo o doppio) (*)	X
1.09.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.09.c		1 sedia o equivalente	X
1.09.d		1 tavolino equivalente	X
1.09.e		1 armadio a due ante	X
1.09.f		1 specchio	X

1.09.g		1 cestino rifiuti	X
1.09.h		1 lampada da comodino o equivalente	X
1.09.i		collegamento internet/WI-FI	X
1.10	Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.05.b)		X
<i>ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A5	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURA EXTRALBERGHIERA DI CASA PER FERIE</i>		
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>
			categoria unica
1.11.a	Attrezzature cucina ad uso degli alloggiati	lavello	X
1.11.b		piano cottura	X
1.11.c		forno o microonde	X
1.11.d		frigorifero	X
1.12	Armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto		X
1.13	Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.14	Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica del percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X
1.15	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X
1.16	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24		X
1.17	Esposizione in luogo ben visibile del regolamento della struttura		X

NOTE:

1.07 b= (*) **Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti liberano la stanza e dovrà essere rimosso dalla camera o in alternativa per mancanza di spazio, riposto nella camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".

1.07 c= (*) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto.

1.07 d= (*)ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per uno o più posti letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi per ogni posto letto a castello in camera.

1.08.a = (*) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ed uno specchio ogni 6 posti letto o frazione, nonché un vano WC e un vano doccia ogni 6 posti letto o frazione, con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti;

1.08 b = (*) bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa

1.09 a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40;

ALLEGATO A6 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE				
A6		PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI B&B NON IMPRENDITORIALE ED IMPRENDITORIALE		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE	
			B&B non imprenditoriale	B&B imprenditoriale
			categoria unica	categoria unica
1.01.a	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	su richiesta	su richiesta
1.01.b		lingue straniere parlate		1
1.02	Servizio assistenza all'ospite emergenza telefonica 24h	orario del servizio (reperibilità)	24 h	24 h
1.03	Prima Colazione		X	X
1.04.a	Servizi di pulizia ed igiene	cambio biancheria bagno	giornaliero	giornaliero
1.04.b		cambio biancheria letto	Ogni tre giorni o su richiesta	Ogni tre giorni o su richiesta
1.04.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero	giornaliero
1.05	Camera da letto riservata al titolare (*)		X	X
1.06	Letto aggiunto (*)		X	X
1.07	tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6- A9 A10 -A11)	A (escluso A6- A9 A10 -A11)

NOTE

1.01.a= (*) il servizio di ricevimento agli ospiti può essere effettuato in area apposita o nel vano comune (punto 1.09)

1.02 = servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24

1.04 a-b-c= (*) Il cambio della biancheria da letto e dei bagni con la pulizia della camera viene effettuata comunque ad ogni cambio cliente.

1.05 = (*) obbligo del titolare del B&B di residenza e domicilio nell'abitazione, con camera da letto allo stesso riservata con superficie prevista dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Per il B&B in forma non imprenditoriale, camere a disposizione degli ospiti, in un massimo di 3 con non più di 6 posti letto ;

Per il B&B in forma imprenditoriale , camere a disposizione degli ospiti, in un massimo di 4 con non più di 8 posti letto;

1.06 = (*)**Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.

<i>ALLEGATO A6 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A6	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI B&B NON IMPRENDITORIALE ED IMPRENDITORIALE</i>			
<i>REQUISITI</i>			<i>CLASSIFICAZIONE</i>	
			<i>B&B non imprenditoriale</i>	<i>B&B imprenditoriale</i>
			<i>categoria unica</i>	<i>categoria unica</i>
1.08.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.	8 mq.
1.08.b		camera doppia	14 mq.	14 mq.
1.08.c		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.08 b (6 mq. x 1 posto letto in più)	6 mq.	6 mq.
1.08.d		incremento rispetto ai punti 1.08 a, 1.08 b, 1.08 c x 1 posto letto in più a castello	1 mq. o 3 mc.	1 mq. o 3 mc.
1.09	Sala comune (*)		14 mq	14 mq
1.10	Locale bagno comune a più camere (*)		1 x 6p.l	1 x 4p.l.
1.11.a	Arredo completo camera composto da:	letto completo (singolo o doppio) (*)	X	X
1.11.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X
1.11.c		1 sedia o equivalente	X	X
1.11.d		1 tavolino o equivalente	X	X
1.11.e		1 armadio a due ante	X	X
1.11.f		1 specchio	X	X
1.11.g		1 cestino rifiuti	X	X

1.11.h		I lampada da comodino o equivalente	X	X
1.11.i		apparecchio televisivo		X
1.11.l		collegamento internet/ WI-FI	X	X
<i>ALLEGATO A6 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A6	<i>IMPIANTI , INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI B&B NON IMPRENDITORIALE ED IMPRENDITORIALE</i>			
		<i>REQUISITI</i>	<i>CLASSIFICAZIONE</i>	
			<i>B&B non imprenditoriale</i>	<i>B&B imprenditoriale</i>
			<i>categoria unica</i>	<i>categoria unica</i>
1.12	Punto telefonico comune, fisso o mobile, solo per chiamate d'emergenza		X	X
1.13	Cassetta di primo soccorso , estintore e segnaletica percorso antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia		X	X
1.14	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X	X
1.15	Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24 (*)		X	X

NOTE:

1.09= (*) una sala comune ad uso colazione da parte degli ospiti di superficie minima di mq.14 individuabile anche nel vano soggiorno con incluso l'angolo cottura con superficie complessiva minima di 14 mq .

Nel vano comune/soggiorno è vietata l'installazione di posti letto sia a carattere temporaneo che permanente.

1.10= (*) un bagno ad uso comune a più camere, con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio e un cestino rifiuti, nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione per gli alloggiati presso il B&B non imprenditoriali e nella misura di almeno un bagno ogni 4 posti letto o frazione per gli alloggiati presso il B&B in forma imprenditoriale

1.11 a = (*)I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40

1.15 = (*) Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delegazione a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 24

<i>ALLEGATO A7- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A7 PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI COUNTRY HOUSE O RESIDENZA DI CAMPAGNA			
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
			CATEGORIA UNICA
1.01.a	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	16 h
1.01.b		lingue straniere parlate	1
1.02	Servizio assistenza/emergenza all'ospite reperibilità telefonica 24h	orario del servizio (reperibilità)	24h
1.03.a	Cambio biancheria da letto e bagno e servizio di pulizia (*)	cambio biancheria bagno	giornaliero
1.03.b		cambio biancheria letto	ogni 3 gg. o su richiesta
1.03.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.04	collegamento internet /WI-FI nelle aree comuni		X
1.05	estensione minima di terreno con ubicazione di immobili		mq 5.000
1.06	parcheggio		X
1.07	tipologie catastali di appartenenza		A6-A8

NOTE

1.01.a = (*) servizio di ricevimento all'ospite almeno di 16 ore su 24 in apposita area dotata di arredi idonei all'attesa dell'ospite

1.02 = (*) servizio di assistenza /emergenza all'ospite con possibilità di delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24

1.03.a) 103.b) 103.c) = (*) gli appartamenti delle country house o residenza di campagna sono dotate di biancheria da camera e da bagno e di materiale per la pulizia dell'appartamento ad uso dell'ospite o in alternativa tali strutture forniscono il servizio di pulizia e cambio della biancheria.

Il servizio pulizia dei bagni, camere/appartamenti e ed il cambio della biancheria viene effettuato comunque ad ogni cambio cliente

<i>ALLEGATO A7 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A7	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI COUNTRY HOUSE O RESIDENZA DI CAMPAGNA		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.08.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	8 mq.
1.08.b		camera doppia	14 mq.
1.08.c		Sala comune (sala lettura, per consumazione pasti, per usi polivalenti ecc.) (*)	14 mq.
1.08.d		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.08.b (6 mq. x 1 posto letto in più)	6 mq.
1.08.e		bagno di cortesia (dislocato nelle vicinanze delle aree comuni, di ristorazione o colazione)	X
1.09	Letto aggiunto (*)		X
1.10	Prima Colazione (*)		X
1.11	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.12	Appartamento monolocale (*)		28 mq o 38 mq
1.13.a	Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.13.b	Servizi igienici comuni (*)		X
1.14.a	Arredo completo camera composto da:	letto (singolo o doppio) completo (*)	X
1.14.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.14.c		1 sedia o equivalente	X
1.14.d		1 armadio a due ante	X
1.14.e		1 specchio	X
1.14.f		1 cestino rifiuti	X
1.14.g		1 lampada da comodino o equivalente	X
1.14.h		1 sgabello per bagagli	X

1.14.i		apparecchio televisivo (*)	X
1.14.l		collegamento internet/ WI-FI	X
<i>ALLEGATO A7 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>			
A7	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI COUNTRY HOUSE O RESIDENZA DI CAMPAGNA		
REQUISITI		CLASSIFICAZIONE	
		categoria unica	
1.15.a	attrezzature cucina per gli appartamenti	lavello per stoviglie	X
1.15.b		lavastoviglie	X
1.15.c		piano cottura	X
1.15.d		forno o microonde	X
1.15.e		frigorifero	X
1.16		lavatrice (*)	X
1.17		Punto telefonico comune, fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza	X
1.18		Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente)	X
1.19		Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.	X
1.20		Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti 24 ore su 24	X

NOTE

1.03= (*) servizio di prima colazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia
1.08c (*) una sala destinata ad uso comune di superficie minima di mq.14 individuabile anche nel vano soggiorno con annesso angolo cottura con superficie complessiva minima di 14 mq . Uso di cucina autonoma /angolo cottura, ad uso degli ospiti, con fornitura di arredo, utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione dei pasti.
1.09 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia (punto 1.08b) e nei monolocali (punto 1.12) Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l'appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a "funzione letto" e/o ripristinandolo a divano.
1.10 = (*) servizio di prima colazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia, in sala apposita o ristorante (qualora sia fornito il servizio) o in spazio separato da altre aree con infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione
1.11= (*) possibilità del servizio di ristorazione ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia

1.12 = (*) Le Country House o residenza di campagna possono essere costituiti anche da appartamenti monolocale con superficie minima, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq. 28 per l'alloggio riservato ad un ospite e mq 38 per l'alloggio di 2 ospiti. Per ogni posto in più nel monolocale, la superficie dovrà essere incrementata di 10 mq. o da appartamenti costituiti da una o più camere da letto per una capacità ricettiva massima di trenta posti letto, facenti parte dello stesso nucleo rurale.

1.13.a = (*) bagno privato all'interno della camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti.
Solo nei bagni ove, per problemi di spazio, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa

1.13.b= (*) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano water-bidet e un vano doccia ogni 5 posti letto o frazione

1.14.a = (*) I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40

1.14.i = (*) negli appartamenti l'apparecchio televisivo può essere collocato nelle camere o nella sala comune (punto 1.08c)

1.16 = (*) una lavatrice ogni 8 posti letto in appartamento, ad uso dell'ospite da collocarsi in ambiente comune, in alternativa servizio di lavanderia, anche convenzionato.

ALLEGATO A8 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A8		PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI		
		REQUISITI		CLASSIFICAZIONE
				RIFUGI MONTANI
			categoria unica	categoria unica
1.01.a	Servizio ricevimento, informazioni	orario del servizio (*)	12h	12h
1.01.b		lingue straniere parlate	1	1
1.02	Collocazione della struttura oltre i 1000 metri s.l.m.		X	
1.03	Collocazione della struttura al di sotto di 1000 metri s.l.m.			X
1.04	Servizio assistenza all'ospite nel periodo di apertura della struttura (*)	orario del servizio	24h	24h
1.05.a	Servizi di pulizia ed igiene	Fornitura biancheria bagno	su richiesta ed a ogni cambio cliente	su richiesta ed a ogni cambio cliente
1.05.b		Fornitura biancheria letto	su richiesta ed a ogni cambio cliente	su richiesta ed a ogni cambio cliente
1.05.c		servizio pulizia camere e bagni	giornaliero ed a ogni cambio cliente	giornaliero ed a ogni cambio cliente
1.06	Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)	(*)
1.07	Locale di ricovero di emergenza sempre accessibile, anche durante il periodo di chiusura della struttura, dotato di sistema di riscaldamento e attrezzatura di pernottamento e cottura.		X	X
1.08	tipologia catastale di appartenenza		A11	A11

NOTE

1.01.a = servizio di ricevimento all'ospite presso la reception individuabile anche nel vano comune (punto 1.06 b)

1.04 = (*) per la fascia oraria notturna è possibile delegare a terzi specializzati il servizio di assistenza degli ospiti 24 ore su 24

1.06 = (*) possibilità di abbinamento a servizio complementare di ristorazione nel rispetto della normativa vigente in materia;

ALLEGATO A8 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A8		IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI			
		REQUISITI		CLASSIFICAZIONE	
				RIFUGI MONTANI	RIFUGI ESCURSIONISTICI
			categoria unica	categoria unica	
1.09.a	Dimensionamento minimo camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	camera singola	6 mq	6 mq.	
1.09.b		camera doppia (*)	11mq.	11 mq.	
1.09.c		Sala comune (per consumazione pasti, sala lettura ,usi polivalenti ecc)	14mq.	14 mq.	
1.09.d		camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.09.b (6 mq. x 1 posto letto in più)	6 mq.	6 mq.	
1.09.e		incremento rispetto ai punti 1.09.a, 1.09.b e 1.09d x 1 posto letto in più a castello	1 mq. o 3 mc.	1 mq. o 3 mc.	
1.10	Locale bagno comune a più camere completo di tutti gli accessori sanitari di cui dal punto 1.15 a) al punto 1.15e)		1x 6 p.l.	1 x 6 p.l.	
1.11	Fornitura di energia elettrica		X	X	
1.12	Fornitura di acqua calda e fredda		X	X	
1.13	Fornitura riscaldamento		X	X	
1.14.a	Arredo completo camera composto da:	letto completo (singolo o doppio) (*)	X	X	
1.14.b		comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X	
1.14.c		1 sedia o equivalente	X	X	
1.14.d		1 tavolino o equivalente	X	X	
1.14.e		1 armadio a due ante	X	X	
1.14.f		1 specchio	X	X	
1.14.g		1 cestino rifiuti	X	X	

1.14.h		1 lampada da comodino o equivalente	X	X
<i>ALLEGATO A8 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>				
A8	<i>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI</i>			
		<i>REQUISITI</i>	<i>CLASSIFICAZIONE</i>	
			<i>RIFUGI MONTANI</i>	<i>RIFUGI ESCURSIONISTICI</i>
			categoria unica	categoria unica
1.15.a	Arredo completo bagni comuni (punto 1.10) composto da:	1 Water	X	X
1.15.b		1 doccia o vasca	X	X
1.15.c		1 lavabo con specchio	X	X
1.15.d		1 bidet	X	X
1.15.e		1 Water-bidet	X*	X*
1.16.a	attrezzature cucina a disposizione degli ospiti in mancanza di servizio di ristorazione	lavello per stoviglie	X	X
1.16.b		piano cottura	X	X
1.16.c		forno o microonde	X	X
1.16.d		frigorifero	X	X
1.17	Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza o radiotelefono		X	X
1.18	Cassetta di primo soccorso , estintore o sistema di prevenzione incendi con segnaletica del percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X	X
1.19	Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano.		X	X
1.20	Lampada di segnalazione esterna		X	X

NOT
E:

1.09 b= (*) **Letto aggiunto:** su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto aggiunto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti liberano la stanza e dovrà essere rimosso dalla camera o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".

1.14.a= I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m.0,90 x 1,90 doppio m.1,60 x 1,90) purchè la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m.1,40

1.15.e = *nel bagno per problemi di spazio ove non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa